

non inquadrato è posto in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità e, comunque, non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale suindicato. Con decreto del ministro dell'interno sono definite le modalità di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto nel primo e nel secondo periodo del presente comma, il personale delle case mandamentali soppresse è inquadrato in sovrannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che le correzioni di forma proposte dal relatore si intendano approvate.

*(Così rimane stabilito).*

Prima di passare alla votazione finale chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

***(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 4493)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4493, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

S. 1388. — « Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 *(approvato dal Senato)* (4493):

Presenti .....	430
Votanti .....	249
Astenuti .....	181
Maggioranza .....	125
Hanno votato sì ....	227
Hanno votato no ...	22

*(La Camera approva — Vedi votazioni).*

Dichiaro così assorbite le proposte di legge nn. 325, 382, 406, 522, 589, 901, 1089, 1842, 2036, 2087, 2341, 2460, 2550, 2680, 2818, 3262, 4466, 5008 e 5173.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3594 — Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 *(approvato dal Senato)* (5664) *(ore 10,45)*.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.

Ricordo che nella seduta del 28 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali, avendo il rappresentante del Governo, da ultimo, rinunciato alla replica.

***(Esame degli articoli — A.C. 5664)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A — A.C. 5664 sezione 1)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A — A.C. 5664 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, con l'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge stabiliremmo che venga data esecuzione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, pertanto ritengo giusto sottolineare alcuni aspetti emblematici dello statuto stesso.

Faccio riferimento, in primo luogo, all'articolo 7, riferito ai crimini contro l'umanità, che definisce tali determinati atti se commessi « nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell'attacco ».

Al comma 2 di tale articolo, lettera *a*), si chiarisce che vengono considerate « 'attacco diretto contro popolazioni civili' condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco ». Ebbene, il contenuto di questa lettera, come quello della lettera *g*), è emblematico, se riferito, per esempio, all'attacco condotto dalla NATO ed alla responsabilità degli Stati che concorrono alla costituzione di questo organismo. La lettera *g*), infatti, chiarisce che per « persecuzione » si intende « la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività ». All'articolo 8, comma 2, lettera *a*), punto IV, vengono definiti crimini di guerra la « distruzione ed appropriazione

di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente », nonché il « dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili, e cioè proprietà che non siano obiettivi militari », come stabilito nel punto II della successiva lettera *b*). Nel punto IV della stessa lettera si parla, altresì, di atti quali « lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, (...) »; nel punto IX si fa riferimento ad atti volti a « dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari ». Il punto XII della stessa lettera, poi, annovera tra i crimini di guerra l'utilizzazione di « veleno o armi velenose »: vorrei allora ricordare le centinaia di tonnellate di proiettili all'uranio impoverito che stanno già producendo effetti letali in Iraq, dove sono stati utilizzati.

Alcune riflessioni vanno fatte anche sul comportamento dello Stato italiano, dal momento che la lettera *h*) dell'articolo 7, comma 1, parla di « persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso (...) » e così via, stabilendo che per « persecuzione » si intende l'intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali, in violazione del diritto internazionale per ragioni connesse all'identità, al gruppo, alla collettività.

Volevo chiarire e sottolineare questi aspetti emblematici, affinché l'Assemblea sia consapevole di ciò che sta per approvare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 2.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A — A.C. 5664 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A — A.C. 5664 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### **(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 5664)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, vorrei fare qualche breve riflessione per motivare il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale.

La relazione è stata completa ed ha chiarito tutti gli aspetti del provvedimento che stiamo per approvare. Mi limiterò a fare un'amara premessa. La commissione di crimini di guerra e la violazione dei diritti dell'uomo sono una costante e sono addirittura direttamente proporzionali al sedicente progresso: infatti, non si può dire che l'umanità progredisca quando, in tutto il mondo, si commettono reati aberranti, sotto tutti i punti di vista. Finora ci siamo affidati alla diplomazia e ad una parvenza di giurisdizione non imperniata sulla terzietà e a volte addirittura caratterizzata dalla mancanza del principio del giudice naturale, come è accaduto per l'istituzione di alcuni tribunali che si sono interessati di alcuni crimini di guerra.

Ritengo che nel caso in questione la maggior parte degli Stati siano divenuti alla consapevolezza di spogliarsi, anche se in modo ridotto, di una parte della propria sovranità per delegarla a tale giurisdizione internazionale. Non si sarebbe potuto procedere diversamente perché solo in questo modo si sarebbero

potute creare le premesse per tutelare, anche se solo a livello preventivo, le vittime dei crimini di guerra e della violazione dei diritti dell'uomo.

Credo che il provvedimento al nostro esame presenti aspetti che non possono essere condivisi. Mi riferisco, ad esempio, alla moratoria per sette anni per la celebrazione dei processi da parte della Corte penale internazionale; al condizionamento del Consiglio di sicurezza dell'ONU che, di fatto, esercita l'azione penale in maniera discrezionale; alla sospensione di qualsiasi attività di carattere giurisdizionale da parte del singolo Stato nel caso in cui il Consiglio di sicurezza abbia esercitato l'azione penale.

Vi è stato poi lo stralcio di alcune norme. Mi riferisco a quelle volte ad individuare la vasta gamma dei reati: ad esempio il concetto di aggressione non è stato espresso in maniera compiuta, dal punto di vista giuridico. Da qui la necessità di affidarsi alla legge per chiarire tali aspetti.

Vi è ancora un'altra limitazione: mi riferisco alla delega per istituzionalizzare alcune forme di reato considerate tali in altri Stati, ma non in quello italiano.

Infine, vorrei chiarire alcuni aspetti dell'articolo 20 che prevede l'applicazione del principio del *ne bis in idem*. Non ci si può sottrarre a tale principio, ma esso prevede una deroga estremamente significativa connessa ad una sorta di violazione dei diritti dell'uomo (quelli riconosciuti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, articolo 6, quinto comma: il principio del contraddittorio, della facoltà da parte dell'imputato di presentare testimoni). Questi principi definiscono il giusto processo di cui oggi, in maniera inquietante, stiamo discutendo in Italia. In questo momento, la mia mente va al caso Ocalan, di cui tanto si parla.

Ebbene, il caso Ocalan rappresenta, a mio avviso, l'esempio tipico della deroga. Non credo infatti che in Turchia si sia celebrato un processo ispirato ai principi della contraddittorietà e ai principi che sono consacrati nella Convenzione dei

diritti dell'uomo! Vi è stata invece una aperta violazione di questi principi. È questo il caso tipico in cui la Corte penale internazionale potrebbe intervenire per riparare alle violazioni di questi principi, che per la verità sono affermati a parole ma non sostenute con i fatti.

In tale circostanza non posso non sottolineare che chi dice — peraltro giustamente — di tutelare la posizione di Ocalan e critica il modo di comportarsi della Turchia, fa però soltanto delle dichiarazioni di intenti. Le recenti vicende in ordine al giusto processo dimostrano infatti l'esistenza di un comportamento ipocrita da parte di alcune forze politiche che oggi stanno ostacolando, diciamoci la verità, sulla base di malcelati baratti, l'approvazione della norma riformatrice dell'articolo 111 della Costituzione. Ritengo che si debba essere coerenti, ossia che non si debba predicare bene ma razzolare male, dimostrando nei fatti dei comportamenti estremamente contraddittori come sta avvenendo oggi in Italia!

Questo statuto va assolutamente ratificato anche se non saprei dire quando esso sarà applicato concretamente, ossia quando la Corte penale internazionale inizierà a funzionare per offrire una tutela alle vittime dei crimini di guerra e alle vittime della costante violazione dei diritti dell'uomo.

Colleghi, come ben sapete, il nostro è il quarto paese che sta per procedere alla ratifica di questo statuto. Esso, tuttavia, dovrebbe essere approvato almeno da sessanta paesi perché la Corte penale internazionale possa funzionare. Anche se ci troviamo in una fase iniziale, non possiamo che essere orgogliosi di aver provveduto in modo sollecito alla ratifica di questo statuto.

L'auspicio del gruppo di alleanza nazionale è che gli altri Stati — sollecitati dal nostro — provvedano in maniera altrettanto rapida alla ratifica di questo statuto. Penso che soltanto in tal modo sia possibile creare le premesse, sia in termini di deterrenza che di sanzioni, per evitare che si compiano tanti e tanti crimini che offendono l'umanità.

È per tali ragioni che alleanza nazionale voterà a favore del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

**FABIO CALZAVARA.** La Corte penale internazionale, come gli altri tribunali delle Nazioni Unite, ha come compito (è stata ripresa la formula del tribunale di Norimberga) quella di giudicare persone accusate di aver commesso, o di esserne state complici consenzienti, gravi crimini che per la loro efferatezza, sistematicità o vastità contro la popolazione civile possono essere definiti come crimini contro l'umanità.

A tale riguardo vale la pena di ricordare che purtroppo nel caso di azioni criminali compiute nella ex Jugoslavia i mandanti governativi sono ancora a piede libero ed hanno mostrato chiaramente al mondo che non verranno mai giudicati, a meno che ciò non faccia comodo alla comunità internazionale.

È importante portare avanti una discussione sull'esigenza di autorizzare la ratifica di questi accordi, necessari sotto il profilo morale, ma è altrettanto importante tener presente che tali accordi devono essere integrati con nuove disposizioni che li rendano veramente efficaci, credibili e accettati a livello internazionale.

Concludendo, vorrei ricordare che tale accordo internazionale considera criminale anche la persecuzione contro identità, etnie, culture, religioni e via dicendo, e che è criminale anche il non voler riconoscere il diritto universale di autodeterminazione dei popoli; dico questo con riferimento alla politica centralista dell'Italia.

Auspiciando che anche il nostro Stato si allinei perfettamente al dettato e allo spirito dell'accordo internazionale di cui ci stiamo occupando, preannuncio, a nome della lega nord per l'indipendenza della Padania, il voto favorevole sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Trantino che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** La ratifica dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale costituisce un atto di notevole rilievo non solo dal punto di vista politico, giuridico e simbolico, ma anche sotto l'aspetto pratico. Come è già stato sottolineato dal relatore, onorevole Pezzoni, l'Italia è il quarto paese a compiere tale atto e il primo dell'Unione europea. La nostra posizione costituirà un significativo passo avanti per accelerare l'entrata in vigore del trattato e, dunque, l'effettivo insediamento della Corte.

La straordinaria rilevanza dell'istituzione di un organismo giurisdizionale permanente di carattere sovranazionale merita di essere sottolineata e ribadita. Con l'istituzione della Corte, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio saranno perseguiti da un organo giudiziario permanente. Questa è una novità fondamentale rispetto a quanto è accaduto finora. In passato tali crimini sono stati perseguiti — se sono stati perseguiti — da tribunali appositamente costituiti dai vincitori contro i vinti come nel caso dei tribunali di Norimberga e di Tokio all'indomani della seconda guerra mondiale o, comunque, sono stati creati sulla base di valutazioni politiche contingenti e attraverso una sostanziale forzatura della Carta delle Nazioni Unite.

Sono del tutto evidenti i gravi limiti di un'impostazione di questo tipo: basti pensare al fatto che viola tanto il principio del giudice naturale, quanto quello della irretroattività della legge penale, in quanto le fattispecie criminali sono giudicate e definite da tali tribunali sostanzialmente dopo la commissione dei reati. Ed è proprio a partire dalla constatazione di tali limiti che, all'indomani della conclusione del processo di Norimberga e di Tokio, venne avanzata per la prima volta l'ipotesi dell'istituzione di un organo giu-

risdizionale permanente nell'ambito delle Nazioni Unite.

L'Assemblea generale con la risoluzione n. 177 del 21 novembre 1947 diede mandato alla Commissione per il diritto internazionale di elaborare lo statuto di una Corte penale universale (da istituirsi con successivo trattato) e di formulare, sulla base dei principi sanciti dalla Carta del tribunale di Norimberga, un progetto di codice dei reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità.

La risoluzione, purtroppo, non ebbe di fatto seguito; i lavori della Commissione si arenarono sulla definizione dei crimini di aggressione e non furono ripresi a causa del deterioramento delle relazioni internazionali conseguenti alla guerra fredda. Soltanto dopo la sua fine la questione fu nuovamente affrontata dall'Assemblea generale con la risoluzione del 21 novembre 1990 contenente un nuovo mandato alla Commissione per il diritto internazionale.

Certo, l'emozione suscitata nell'opinione pubblica internazionale dei crimini commessi in Ruanda e nella ex Jugoslavia che hanno fatto riapparire lo spettro del genocidio e mutato il clima dei rapporti internazionali, ha finalmente portato alla conferenza di Roma e all'adozione dello statuto che siamo oggi chiamati ad approvare. In tale statuto viene data per la prima volta una definizione puntuale delle fattispecie criminose: crimine di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità.

È, peraltro, auspicabile che la futura Corte possa ampliare le proprie competenze a delitti che finora non sono stati fatti rientrare nel novero dei crimini contro l'umanità, ma che presentano caratteri di gravità tali da giustificare l'attribuzione della relativa giurisdizione alla Corte internazionale. Mi riferisco, in particolare, allo sfruttamento anche sessuale dei minori di cui sono vittime decine e decine di milioni di bambini in tutto il mondo. Non è senza significato, quindi, che nel preambolo dello statuto si richiami l'eredità condivisa formata dalle culture dei popoli della terra e si riconosca che i gravissimi crimini che, nel corso di questo secolo, hanno colpito milioni di

persone innocenti, vittime di atrocità spesso inenarrabili, costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza di tutti. Ecco perché nel preambolo si è voluta sottolineare anche l'esigenza della comunità internazionale nel suo insieme affinché questi crimini non rimangano impuniti e siano giudicati da un tribunale autonomo, il che è e sarà possibile solo con la creazione e il funzionamento di una Corte penale internazionale effettivamente indipendente.

Sono, inoltre, recepiti alcuni principi fondamentali di civiltà giuridica cui non si può derogare neppure quando si tratti di giudicare crimini così efferati: il principio del giudice naturale precostituito per legge, quello del *nullum crimen sine lege* e la tassatività della norma penale. Mi preme sottolineare come queste scelte, evidentemente, siano espressione di una concezione democratica del diritto e come lo statuto della Corte escluda espressamente la pena di morte.

Altro importante principio consacrato dallo statuto è quello della non prescrivibilità dei crimini devoluti alla competenza della Corte.

La Corte penale internazionale pone dunque le basi per una giustizia internazionale o, per meglio dire, sovranazionale, che persegua e sanzioni, nel rispetto di quelle garanzie che tutti i paesi civili considerano irrinunciabili, quei crimini che per la loro efferatezza e gravità offendono non l'interesse o la sovranità di quello o questo Stato, ma l'intera umanità. Essa pone anche le basi per l'assunzione da parte dell'ONU di un effettivo ruolo di prevenzione e repressione delle violazioni della legalità internazionale, secondo quanto previsto dalla sua stessa Carta istitutiva.

La necessità e l'urgenza dell'effettiva attuazione di quest'ultima è stata tragicamente confermata dalle vicende degli ultimi mesi, quando ai gravi crimini e alla pulizia etnica perpetrati in varie parti del mondo si è risposto non con gli strumenti della politica e del diritto, non con un trattamento e risposte uguali, ma con la massima discrezionalità, sulla base non

delle regole del diritto internazionale, ma di valutazioni di carattere politico-militare e con l'uso della forza anche al di fuori di qualsiasi mandato o autorizzazione dell'ONU, dunque al di fuori di qualsiasi legittimità.

È auspicabile quindi che il maggior numero possibile di paesi ratifichi lo statuto adottato dalla conferenza di Roma, anche al fine di indurre quelle nazioni che hanno espresso un voto contrario (mi riferisco in particolare agli Stati Uniti, alla Cina, all'India e ad Israele) a riconsiderare la propria posizione. Una volta entrata in funzione, anche se fra molti anni (benché speriamo, confidiamo e faremo di tutto perché i tempi siano più celeri possibile), la Corte penale internazionale darà concreta realizzazione alla tutela giurisdizionale dei diritti umani ed alla punizione dei responsabili della loro violazione, a quel diritto umanitario che per sua natura deve essere sovranazionale e senza confini, uguale per tutti in tutti i paesi del mondo.

È con la consapevolezza dell'alto valore morale, politico e giuridico dell'atto che stiamo per compiere che dichiaro il voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

**MARIO BRUNETTI.** Signor Presidente, si conclude oggi con la ratifica dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla conferenza diplomatica delle Nazioni Unite, tenutasi a Roma nel luglio scorso, l'iter di un provvedimento, certamente importante, la cui idea originaria — come è stato ricordato — è da ricondurre al trattato di Versailles ed alla denuncia fatta contro la Germania ed i suoi alleati per i crimini commessi nella prima guerra mondiale. Quell'idea, però, ebbe una prima concretizzazione specifica solo all'indomani del secondo conflitto mondiale, quando nel 1945-1946 si costituirono i tribunali di Norimberga e Tokio per giudicare gli efferati crimini nazisti e giapponesi. Si trattava, comunque, di tri-

bunali non dotati, come è noto, di competenza generale, pertanto le Nazioni Unite rilanciavano negli anni cinquanta il progetto del tribunale internazionale che, però, nel contesto della guerra fredda, si bloccò e non trovò concretizzazione pratica. Si è ricominciato a discutere solo dopo l'invasione del Kuwait e con l'istituzione, da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del tribunale per giudicare i crimini nei territori della ex Jugoslavia e nel Ruanda. Anche in questo caso, però, si è trattato di iniziative *ad hoc*, che, tuttavia, hanno dato impulso all'idea della creazione di una Corte permanente internazionale, dotata di competenza generale in materia di genocidio, di crimini di guerra e contro l'umanità, da decidere in una conferenza internazionale.

Da qui, dopo una serie di passaggi formali e di risoluzioni da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è arrivati alla conferenza di Roma del 1998, che portò all'istituzione della Corte penale generale attraverso uno scontro di posizioni per interessi politici, segnalati, del resto, dalla decisione degli Stati Uniti d'America, nella prospettiva di un dominio unipolare ed incontrollato del mondo, di non firmare lo statuto. Oggi, invece, proprio Clinton rivendica, paradossalmente, il diritto a chiedere di deferire Milosevic a quel tribunale; una logica davvero da padrone del mondo che, nell'ambito della strategia dei « due pesi e delle due misure », considera questa nostra terra come un nuovo *far west*, se è vero che vengono addirittura assegnate taglie per la cattura di Capi di Stato in carica.

Tant'è, questa è la realtà nella quale viviamo.

In realtà, la Corte costituisce anzitutto uno strumento importante come deterrente contro la violazione dei diritti umani da parte degli Stati e, nell'ambito dei processi di globalizzazione economica, essa può costituire, sul piano giuridico e politico, una struttura utile di valutazione generale e di risposta internazionale anche alle questioni della giustizia, nella valutazione della difesa dei diritti umani;

in più, può svolgere una funzione primaria tesa ad evitare le vendette conseguenti agli scontri etnici, come sta drammaticamente avvenendo nei Balcani. La Corte può essere utile, inoltre, al fine di creare un nuovo ordine internazionale e democratico capace di coniugare, sconfiggendo la giustizia criminale, la sicurezza internazionale, la prevenzione dei conflitti, la protezione dei diritti umani.

Tuttavia, anche se la creazione di una giurisdizione penale internazionale cambia lo scenario giuridico generale, è del tutto prevedibile che a breve, con l'istituzione della Corte, non vi saranno effetti sconvolgenti perché sono molti i limiti e le contraddizioni e, soprattutto, perché c'è chi ha deciso, non sottoscrivendo lo statuto, di non riconoscere l'autorità nel proprio Stato, ove continua a registrarsi la violazione di ogni diritto e a vigere la pena di morte, che rappresenta il simbolo della negazione dei diritti umani.

Al di là, dunque, della soddisfazione di principio che tutti possiamo esprimere in quest'aula, la creazione della Corte penale internazionale lascia molti vuoti...

PRESIDENTE. Collegli, per piacere. Prego, onorevole Brunetti.

MARIO BRUNETTI. ...a cominciare dalla non retroattività delle sue competenze per finire al tipo di reati da giudicare; infatti, mentre essa può intervenire nei casi di genocidio, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, non sono previsti meccanismi che consentano l'intervento per i reati di carattere economico, nei casi di sfruttamento soprattutto dei bambini e della prostituzione, di aggressione ambientale. Inoltre, senza una radicale riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU, al quale viene assegnata una posizione preminente, si bloccherebbe qualsiasi iniziativa da parte dei paesi che ne fanno parte, pur in presenza di gravi violazioni contro la salute, contro la vita delle persone, contro cittadini colpiti, per esempio, dagli embarghi economici, e così via.

Si potrebbe fare, dunque, un lungo elenco di limiti, di vuoti, di elementi

inaccettabili, ma il problema che abbiamo oggi è quello di esprimere un consenso su questo primo passo importante e positivo, dal quale partire per modificare, per correggere, per aggiornare strutture, tanto più che in tutti gli angoli della terra cresce un'opinione pubblica che prende coscienza dei propri diritti e che chiede, con grande forza, che in questo mondo terribile, dominato dall'aridità delle cifre, dalla violenza degli affari, dalla prepotenza del dominio unipolare, vengano difesi i diritti umani, tema che si pone sempre più prepotentemente all'ordine del giorno.

Per tali ragioni, il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento in esame anche perché, essendo il nostro, come è stato ricordato, il primo paese europeo a ratificare lo statuto, quello italiano può rappresentare un grande esempio di civiltà giuridica per l'Europa e per il mondo (*Applausi dei deputati del gruppo comunista*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

**DARIO RIVOLTA.** Signor Presidente, forza Italia voterà in modo convinto a favore di questo provvedimento, non disconoscendo — come ho sentito negli interventi dei colleghi — l'importanza particolare che assume la ratifica alla quale oggi stiamo procedendo. Non si può nascondere questa importanza anche se è necessario, a nostro giudizio, svolgere assieme alcune riflessioni. La prima prende lo spunto dalla constatazione che noi, consapevolmente, approvando il provvedimento al nostro esame consentiremo (quando il documento diventerà esecutivo con la ratifica degli altri paesi) ad una rinuncia volontaria di sovranità parziale, ma importante. Si tratta di una rinuncia evidente che emerge in tante parti dell'accordo. Basterà ricordarne alcune. Ad esempio, noi ammettiamo che eventuali sentenze dei tribunali italiani possano essere superate e smentite da sentenze di un tribunale superiore a quello italiano.

Con la firma di questo accordo, riconosciamo che le immunità che le nostre leggi riconoscono a determinate figure, istituzionali e non, possano essere considerate totalmente ininfluenti dalla Corte penale internazionale.

Altri aspetti denotano la nostra rinuncia ad una parte della sovranità. Tale rinuncia diventa simbolicamente più importante per quanto riguarda la scelta sulla discrezionalità dell'azione penale. Il nostro ordinamento non ci ha abituato alla discrezionalità, poiché esso prevede, al contrario, la obbligatorietà dell'azione penale. Di fronte alla discrezionalità è ancora più delicata la nostra rinuncia alla sovranità.

Vi è un'altra riflessione che dobbiamo fare riguardo all'apparente ed estesissima adesione di molti paesi e sul fatto che tra i firmatari della prima ora della istituzione della Corte penale internazionale molti paesi erano inaspettati. Questa non va letta come una acritica o critica adesione ai valori che sono sottesi.

Non possiamo nasconderci che molti paesi che hanno aderito finora e che probabilmente ratificheranno questo accordo lo hanno fatto con altri scopi e con altri obiettivi. Per molti di loro poteva essere l'occasione per avere il diritto di sedere sul salotto buono internazionale; per altri l'adesione è stata motivata dalla ricerca di una nuova verginità o di una nuova rispettabilità internazionale. Insomma, l'adesione non significa un totale consenso sui valori che questo tribunale pretende giustamente di voler difendere.

Per quanto riguarda i valori, dobbiamo evitare l'illusione che si stia andando verso una omologazione dei valori nel mondo, cioè che i nostri valori stiano diventando in questo momento valori assoluti. Questa sarebbe una grave illusione.

Il tribunale penale internazionale dovrebbe evitare di pensare che in una sola parte possano esistere valori assoluti. Noi viviamo in un mondo (e per lungo tempo ancora vi resteremo) in cui i valori non possono che essere relativi e dove le culture sono portatrici di valori tra loro anche contrapposti. Solo con l'adesione

spontanea, ben meditata e approfondita su determinati valori comuni potrà realizzarsi e ancor più funzionare una istituzione qual è la Corte penale internazionale. Dobbiamo essere particolarmente attenti al concetto della non assolutizzazione dei valori anche quando si porrà (perché sicuramente prima o poi avverrà, se l'iniziativa sarà attuata) il problema dell'estensione degli argomenti o dei reati che potranno essere oggetto dell'azione della Corte penale internazionale.

Vorrei formulare l'invito a non avere fretta: non affrettiamoci, nell'illusione che il consenso sia acquisito già in partenza. L'estensione degli argomenti oggetto dell'azione della Corte penale internazionale, se ci sarà, sarà un processo lungo che potrà avvenire soltanto con la lenta e costante opera di convincimento che noi, portatori della cultura cosiddetta mediterranea, cercheremo di fare nei confronti di altri ma che contemporaneamente altri, portatori di valori diversi, potrebbe cercare di fare nei nostri confronti. Ribadisco, quindi, il nostro voto favorevole, che però non è scevro dalle riflessioni qui esposte, che sono state esternate affinché si vada con consapevolezza alla ratifica dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, evitando facili illusioni e soprattutto troppo prematuri trionfalismi (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lecce. Ne ha facoltà.

**VITO LECCESE.** Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei verdi su questo atto di grande rilevanza politica, giuridica, morale e simbolica. Siamo di fronte ad un passaggio storico, così come ha ricordato molto correttamente ed opportunamente il relatore Pezzoni, riprendendo le parole del Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan.

La nascita della Corte penale internazionale attraverso lo statuto istitutivo rappresenta, dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il momento storico

più importante nella difesa dei diritti umani a livello internazionale, in una visione di nuovo ordine mondiale in cui si stabilisce il primato del diritto e della giustizia a livello planetario. Di questo, oggi, noi italiani possiamo essere orgogliosi, perché il nostro paese è stato uno dei primi a ratificare lo statuto istitutivo tra i 120 paesi che lo hanno sottoscritto; abbiamo ospitato, qui a Roma, la conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite; sono italiane le organizzazioni e le associazioni non governative, quindi pezzi di società civile, che si sono strenuamente battute per arrivare a questo risultato. Inoltre, negli anni scorsi, dal nostro Parlamento importanti atti di indirizzo sono stati approvati, affinché la comunità internazionale potesse disporre di strumenti e mezzi non eccezionali ma ordinari, per perseguire e reprimere ovunque, in ogni parte del mondo, ad ogni latitudine, chi si macchia di crimini di guerra e contro l'umanità, chi porta avanti azioni di pulizia etnica, chi usa i bambini in ambito militare.

Tutto questo, ovviamente, per noi si completa con la prospettiva di creare un corpo di polizia internazionale, evitando che vi siano paesi gendarme, o paesi più legittimati di altri a compiere interventi di ingerenza umanitaria. Speriamo ora che la ratifica che verrà oggi autorizzata con il voto della Camera dia impulso ad altri paesi, perché si possa arrivare alla piena operatività della Corte penale internazionale. Come ricordava il relatore Pezzoni, «camminando si apre il cammino»: allora, quando lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale sarà ratificato da 60 paesi, questa diventerà una delle grandi realtà sul piano del diritto internazionale ed umanitario.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

**TIZIANA PARENTI.** Signor Presidente, i socialisti democratici italiani voteranno a favore del disegno di legge di ratifica in esame: si tratta, a nostro avviso, di un atto

di grande importanza, per adesso non tanto fattuale, non essendo ancora in funzione la Corte penale internazionale, quanto di valore simbolico.

Il lungo percorso...

PRESIDENTE. Onorevole Piscitello, può far parlare l'onorevole Parenti?

Prego, onorevole Parenti.

TIZIANA PARENTI. Il lungo percorso, la riflessione e la discussione che hanno accompagnato la stesura di questo difficile statuto partono, come è stato già ricordato, dall'inizio del secolo ed arrivano ad una conclusione di grande rilievo: una Corte penale internazionale che sieda permanentemente, quindi con un'ottica di uguaglianza nella valutazione di tutte le situazioni che rientrano nelle fattispecie previste di sterminio, genocidio, violenze sessuali.

Credo che questo lungo percorso sia arrivato alla conclusione fondamentale di istituire un tribunale permanente trovando il giusto equilibrio tra la cessione della sovranità nazionale e la complementarietà che lo statuto prevede come funzione della stessa corte. Non è vero, infatti, che ogni Stato cede permanentemente ed in ogni caso la propria sovranità in relazione al giudizio sui crimini di guerra: ciò avviene solo quando lo Stato in cui tali crimini si siano verificati non è in grado o non ha l'imparzialità sufficiente per giudicare sui crimini di guerra.

Anche questo punto di equilibrio, che è stato raggiunto con lunghe riflessioni nel percorso di formazione dello statuto, è di grande rilievo perché non esautora e comunque responsabilizza ciascuno Stato nel giudicare, anche da solo, i gravissimi crimini di cui allo statuto.

Un'altra soluzione di grande significato è l'affermazione della responsabilità individuale. Molto spesso le guerriglie nei casi di conflitto interno e gravi crimini di guerra coinvolgono intere popolazioni, quindi l'affermazione della responsabilità personale porta a fare giustizia di criminalizzazioni indiscriminate, spesso subite dagli stessi popoli che hanno conosciuto

dittature, stermini e genocidi. Il riportare il principio della responsabilità penale personale, che è di tutti gli Stati democratici, nell'ambito di uno scenario così vasto e complesso rappresenta una soluzione di equilibrio che eviterà ulteriori stermini, genocidi o atti di aggressione, come quelli che ancora oggi si verificano, basti guardare il Kosovo e la Serbia.

Il punto fondamentale che è emerso dalle varie discussioni...

PRESIDENTE. Onorevole Parenti, dovrebbe concludere.

TIZIANA PARENTI. Va bene, Presidente. Dicevo che il punto fondamentale emerso dalle varie discussioni è la valutazione della non obbligatorietà dell'azione penale, ma credo che ciò sia giustificato dai grandi problemi che riguardano la cessione della sovranità popolare nell'ambito della punizione di reati così gravi.

Nell'auspicio che lo statuto non abbia solo un carattere simbolico e deterrente, ma possa avere al più presto una sua efficacia nell'ambito dei gravi reati che si verificano sullo scenario internazionale, il gruppo dei socialisti democratici italiani darà il proprio voto favorevole sul provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo misto-socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'approvazione da parte del Parlamento italiano del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale sia un atto di straordinaria importanza. È giusto sottolineare che l'Italia è la prima fra i paesi europei sottoscrittori a provvedere alla ratifica.

L'istituzione della Corte penale internazionale è un atto che segna il principio dell'interferenza umanitaria che, a mio

avviso, è il lascito più importante delle tragedie del secolo attuale, in particolare della prima e della seconda guerra mondiale. La difesa dei diritti dell'uomo, infatti, non deve avere confini delimitati dagli Stati e nei comportamenti degli uomini deve prevalere il rispetto dei diritti umani, anch'esso senza confini.

Mi permetto di associare la ratifica da parte del nostro Parlamento dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale con l'azione militare internazionale svolta nel Kosovo, sulla quale in quest'aula si sono formati punti di vista ampiamente divergenti. Nell'uno come nell'altro caso è stato affermato il principio che la difesa dei diritti dell'uomo non ha confini delimitati dagli Stati. In questo senso, pur comprendendo le ragioni e le osservazioni che vari colleghi hanno fatto sul carattere provvisorio e parziale dell'atto e sulla necessità che il testo dello statuto comprenda anche la definizione del crimine di aggressione e via dicendo, credo che dobbiamo segnalare come un momento di grande importanza per l'umanità i primi passi verso la nascita del tribunale penale internazionale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

**MARCO TARADASH.** Signor Presidente, è davvero un fatto importante quello che oggi andiamo a ratificare con il nostro voto.

È importante che l'Italia sia il quarto paese — quindi, uno dei primi — a ratificare questo documento ed è importante che, a livello internazionale, si cominci a riflettere su come dare corpo alle esigenze che si sono manifestate anche nel caso della guerra scatenata da Milosevic e che ha richiesto l'intervento della NATO.

Laddove un'istituzione non legittimata, come la NATO, si trova nella necessità di intervenire senza che poi vi sia un tribunale che possa effettivamente sanzionare i comportamenti, se le cose dovessero rimanere in questi termini, ci troveremmo di fronte ad un'incertezza che non può essere più tollerata.

La difesa dei diritti umani, il catalogo orribile dei delitti indicato nello stesso documento di ratifica, che non elenca ipotesi, ma realtà quotidiane di violazioni gravissime del diritto alla vita e della vita del diritto, oggi richiedono che a livello internazionale si faccia questo passo verso la creazione del tribunale permanente.

Voglio anche ricordare che è stata importantissima l'azione del partito radicale transnazionale per arrivare allo statuto. Sulla spinta di questo partito e di organizzazioni come « Non c'è pace senza giustizia », quindi sulla spinta di Emma Bonino e di Sergio Stanzani, si è arrivati ad un documento come quello che è stato sottoscritto a Roma e che oggi esaminiamo per la ratifica.

È un fatto importante, quindi, il contributo dato da organizzazioni non governative e da associazioni di cittadini ed è lunga la lista delle associazioni internazionali che hanno partecipato alla conferenza ed hanno sottoscritto il documento. È importante il rilievo che, in questo caso, è stato dato all'opinione pubblica e alle sue libere associazioni.

Da questo punto di vista, credo, quindi, sia molto importante che si vada verso l'applicazione di un documento che, oltre tutto, è encomiabile da ogni punto di vista, anche sotto il profilo della tutela delle garanzie dei cittadini. Se il documento verrà rispettato, non vi sarà alcuna possibilità di giustizia sommaria, ma saranno percorse tutte le strade del diritto e del rispetto delle garanzie di tutti, in nome della tutela delle vittime, ma anche della tutela delle garanzie individuali in generale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovani. Ne ha facoltà.

**RAMON MANTOVANI.** Signor Presidente, vorrei solamente interrompere un po' questo clima idilliaco, che si concluderà in modo idilliaco, perché credo che il provvedimento sarà votato all'unanimità, o almeno io spero ed auspico che sia così.

Dico che c'è un clima eccessivamente idilliaco, perché tutti in quest'aula — o almeno quelli che ne sanno qualcosa — sanno che il tribunale penale internazionale difficilmente riuscirà a svolgere la propria funzione. Infatti, sin dalla sua nascita, grandi paesi, che sono anche potenze, si sono ripromessi non solo di votare contro l'istituzione di tale tribunale, ma anche di impedirne l'attività. In testa a questi paesi ci sono gli Stati Uniti d'America (*Applausi del deputato Gnaga*).

Mi chiedo con quale coerenza alcuni colleghi indichino gli Stati Uniti d'America non solo come campioni della civiltà, della democrazia, della libertà e quant'altro, ma anche come i depositari della possibilità di decidere dei crimini che vengono commessi altrove, come è successo nel recente caso del Kosovo, e poi deglutiscano pacificamente il fatto che gli Stati Uniti d'America siano i primi boicottatori dell'istituzione di un tribunale penale internazionale (*Applausi del deputato Lembo*), caro onorevole Taradash. Bisognerà avere, una volta tanto, un po' di coerenza nella vita! Non si può rivendicare il merito di sostenere apertamente e con grande forza la missione dell'occidente, della democrazia e degli Stati Uniti d'America e poi sorvolare sul fatto che i primi a non volere questi tribunali sono proprio gli Stati Uniti!

Vi è poi il problema dei limiti contenuti in questo provvedimento. Per esempio, la vicenda di Bhopal in India, con migliaia e migliaia di morti per colpa di un'industria, è da considerare un crimine contro l'umanità? La liberalizzazione dei mercati in alcuni paesi del terzo mondo, che ha provocato decine di migliaia di morti per fame in un solo paese e milioni di profughi, non è un crimine contro l'umanità? È infatti difficile spiegare perché in paesi con 30 milioni di abitanti le capitali ne contino 6 o 7 milioni. Questi sono crimini contro l'umanità o no? Eppure, vi è chi si assume la responsabilità di giudicare i crimini economici ed il liberismo, di cui tanto andate fieri ma che produce solo grandi disastri umanitari! Gli embarghi economici, che noi

coerentemente non abbiamo mai chiesto di applicare ad alcuno e che producono enormi sofferenze nelle popolazioni e rallegrano i regimi, quando sono applicati unilateralmente (e non potrebbe essere altrimenti perché non è immaginabile, per esempio, applicare l'embargo economico verso l'Europa o gli Stati Uniti) e producono, come è avvenuto in Iraq nel corso di 7 o 8 anni, più di un milione e mezzo di morti per assenza di medicine, di latte, di materie prime, di manufatti essenziali alla vita civile ed umana, sono o no crimini contro l'umanità?

Colleghi, votiamo pure unanimemente questo provvedimento, ma sarebbe più importante che noi discutessimo di come vincere le resistenze che permangono ancora a livello internazionale e nazionale, perché nel nostro paese vi sono interessi economici che si battono contro questi tribunali internazionali, contro la cessione della sovranità nazionale nei confronti di istituzioni democratiche. Concentriamo la nostra discussione sui modi per combattere e superare queste resistenze e sui modi per dare una larvata parvenza di governo democratico del mondo perché oggi — ahimè! — il mondo è governato dalla congrega dei paesi ricchi e dalla coalizione degli assassini che si chiama NATO (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serafini. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA SERAFINI. La ratifica è una grande occasione, come altri colleghi hanno sottolineato, per affermare valori condivisi ed i crimini contro l'umanità ci sollecitano ad indicare verso quale parte dell'umanità si provi un particolare sentimento di condivisione; la ratifica al nostro esame dovrebbe essere — e mi rivolgo al Governo — anche una grande occasione per volgere l'attenzione verso i crimini contro quella parte dell'umanità che ne costituisce il futuro e che non può essere rappresentata dalle istituzioni. Mi riferisco alle bambine ed ai bambini. Per

questo sollecito il Governo affinché si impegni a favorire forme di coordinamento del mondo associativo ed istituzionale perché il nostro paese sia all'avanguardia nel riconoscere i crimini contro le bambine ed i bambini come crimini primi contro l'umanità.

Il Parlamento ha approvato una legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori che l'ONU ha definito legge modello. Abbiamo lavorato affinché con quella legge si estendesse il principio di extra-territorialità, principio d'avanguardia. Chiedo che il Governo si impegni affinché il nostro paese sia ancora all'avanguardia nel costituire una sezione che riguardi i crimini contro i minori.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

***(Votazione finale ed approvazione  
— A.C. 5664)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 5664, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(S. 3594 — « Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 » — Approvato dal Senato — 5664):*

<i>(Presenti</i> .....	401
<i>Votanti</i> .....	400
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	201
<i>Hanno votato sì</i> ....	399
<i>Hanno votato no</i> ....	1).

ELENA EMMA CORDONI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Vorrei far presente che nella votazione che si è testé effettuata ho votato contro, mentre era mia intenzione votare a favore.

PRESIDENTE. Sta bene.

CARMELO PORCU. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMELO PORCU. Vorrei far presente che nella votazione che si è testé effettuata non ha funzionato il dispositivo elettronico.

PRESIDENTE. Sta bene.

SALVATORE TATARELLA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE TATARELLA. Vorrei far presente che nella votazione che si è testé effettuata non ha funzionato il dispositivo elettronico.

PRESIDENTE. Sta bene.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORENZO ACQUARONE

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Calderoli; Bertinotti ed altri; Malavenda ed altri; Piscitello ed altri; Gardiol; Stanisci ed altri; Schmid ed altri; Scrivani ed altri; Scalia; Panetta; Manzione; Colucci ed altri; Colucci; Gaetano Veneto: Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie**

**nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451) (ore 11,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Calderoli; Bertinotti ed altri; Malavenda ed altri; Piscitello ed altri; Gardiol; Stanisci ed altri; Schmid ed altri; Scrivani ed altri; Scalia; Panetta; Manzione; Colucci ed altri; Colucci; Gaetano Veneto: Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

Ricordo che nella seduta dell'8 aprile scorso è iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che sull'emendamento Gardiol 1.31 è mancato il numero legale (*per l'articolo 1, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo, vedi l'allegato A - A.C. 136 sezione 1*).

**(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 136)**

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Gardiol 1.31.

Avverto che i gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale hanno chiesto la votazione nominale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gardiol 1.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	344
<i>Votanti</i> .....	342
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	172
<i>Hanno votato sì</i> ....	155
<i>Hanno votato no</i> ...	187).

**(Ulteriori pareri della Commissione bilancio - A.C. 136)**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 12 aprile 1999, la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

NULLA OSTA

sui subemendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e non ricompresi nei precedenti fascicoli.

Comunico, altresì, che in data 13 aprile 1999, la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

NULLA OSTA

sul subemendamento Cangemi 0.10.40.9.

Comunico, altresì, che in data 14 aprile 1999, la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento Malavenda 0.4.90.2, in quanto, estendendo in misura estremamente rilevante la composizione numerica delle rappresentanze sindacali, risulta suscettibile, dal momento che il provvedimento si applica anche alle pubbliche amministrazioni, di recare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti a carico del bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici;

NULLA OSTA

sui restanti subemendamenti Malavenda 0.5.80.18, 0.5.80.19, 0.5.80.20, 0.8.71.4, 0.10.40.11 e 0.10.40.10, nonché sul subemendamento Cangemi 0.10.40.9.

Comunico, altresì, che in data 27 aprile 1999, la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

NULLA OSTA

sui subemendamenti Paolo Colombo 0.8.71.5 e Fratta Pasini 0.8.71.6.

Comunico, altresì, che in data 29 giugno 1999, la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 e non ricompresi nei precedenti fascicoli.

Comunico, altresì, che in data 30 giugno 1999, la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

NULLA OSTA

sugli emendamenti 3.80 e 4.95 della Commissione.

Comunico, altresì, che in data 1° luglio 1999, la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.41 della Commissione, a condizione che sia modificato precisando che i permessi cui fa riferimento sono ricompresi nell'ambito del monte ore complessivo di cui al comma 7 dell'articolo 5;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 5.80 (*Nuova formulazione*), 5.84, 9.19, 9.18, 12.33, 12.32, 8.73 e 12.20 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

**(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 136)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Malavenda 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Onorevole Lombardi, bisogna togliere la sua tessera dalla sua postazione di voto, dal momento che lei è seduto altrove. Dispongo, dunque, che sia tolta la tessera

di voto dal banco dell'onorevole Lombardi dato che egli ora siede al banco della Commissione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	317
<i>Votanti</i> .....	316
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	159
<i>Hanno votato sì</i> .....	7
<i>Hanno votato no</i> ...	309).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Malavenda 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	303
<i>Votanti</i> .....	302
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	152
<i>Hanno votato sì</i> .....	6
<i>Hanno votato no</i> ....	296
<i>Sono in missione 33 deputati).</i>	

GIOVANNI ALEMANNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI ALEMANNO. Signor Presidente, ci deve dare il tempo di organizzarci. Le chiediamo, per favore un attimo di calma perché così non si può lavorare.

PRESIDENTE. Va bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 1.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, intervengo sul mio emendamento

1.51 per introdurre una riflessione valida anche per il successivo emendamento 1.50. Discostandosi da quanto la legislazione vigente in materia di rappresentanze sindacali ha consacrato nello statuto dei lavoratori, con il comma 2 dell'articolo 1 il nuovo provvedimento all'esame della Camera apre una serie di questioni a nostro avviso di estrema importanza.

Non possiamo accettare le affermazioni che vengono fatte continuamente dal Presidente del Consiglio, il quale sostiene di guardare con una certa attenzione al sistema delle piccole imprese, perché poi, nel preciso istante in cui da più parti si rivendica una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro delle piccole aziende, si inserisce in un disegno di legge una disposizione che introduce — a differenza, ripeto, di quanto si fece con lo statuto dei lavoratori circa trent'anni fa — l'obbligo per le piccole imprese di seguire determinate modalità relative alle rappresentanze sindacali. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera su una questione tanto delicata ed importante. Le richieste di ulteriori modalità di espressione delle rappresentanze sindacali nelle aziende più piccole possono effettivamente costituire un ulteriore onere per il sistema produttivo nazionale. Da parte di alleanza nazionale si intende quindi richiamare l'attenzione sul tema in discussione, perché si ritiene che la Camera potrebbe incorrere in un grosso infortunio.

Pertanto, oltre all'emendamento espressivo del comma 2, abbiamo anche presentato l'emendamento 1.50, volto a riformularlo, con lo scopo comunque di sottolineare l'attenzione dedicata dalla destra politica ad un tema tanto importante. Se poi — e concludo — la Camera vorrà dare via libera a questa rivisitazione dello statuto dei lavoratori che colpirà le piccole imprese, lo faccia pure, ma lo faccia dopo aver tranquillamente esaminato le responsabilità e valutato le conseguenze che l'articolo che si accinge a votare avrà nel sistema produttivo nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Roscia. Ne ha facoltà.

**DANIELE ROSCIA.** Signor Presidente, sento di dover ringraziare l'onorevole Contento che con il suo emendamento ci dà l'opportunità di un confronto responsabile su questo travagliato provvedimento. Giustamente l'onorevole Contento ha sottolineato come il Governo ed il suo Premier abbiano individuato nello sviluppo delle piccole e medie imprese la principale opportunità di sviluppo economico. Ricordo che quando l'onorevole D'Alema non aveva responsabilità di Governo e si presentava ai congressi, voleva addirittura ridurre la portata vincolistica dello statuto dei lavoratori. Ora, invece, che non è più segretario di partito, ma è diventato Premier, vuole addirittura introdurre una norma vincolistica in merito ad una questione che giustamente lo statuto dei lavoratori lasciava alla determinazione delle parti. Voglio ricordare tutto questo ai gruppi di maggioranza e soprattutto al partito popolare, che quando raccoglieva i voti con lo scudo crociato con estrema saggezza aveva bene o male rappresentato, nelle difficoltà di sviluppo del nostro paese, una sana ancora verso il mondo occidentale e il libero mercato. Voglio vedere, ora, i rappresentanti del partito popolare sostenere questo provvedimento e bocciare l'emendamento in questione, che va in direzione di una riduzione del potere sindacale, io direi del cancro sindacale, di questa malattia che viene aggravata dall'attuale maggioranza. Su questi aspetti sfido la posizione del Governo: D'Alema diventerà sicuramente più simpatico a New York, ma vedrà notevolmente peggiorare in Italia la situazione dell'occupazione e degli investimenti, grazie a questa linea. È una linea chiarissima, che pensavamo dimenticata e che, dopo essere stata battuta nel congresso del suo partito, viene purtroppo sostenuta anche da forze politiche che cercano la loro identità tra i DS e rifondazione